

Vincenzo Mainardi

Manuale 494



**PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
50 MODELLI CON SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI**

Seconda edizione – Anno 2006

**CD-ROM CON MODULISTICA
PER LA SICUREZZA
INCLUSO**

 **GRAFILL**

Vincenzo Mainardi
MANUALE 494

ISBN 88-8207-207-X
EAN 9 788882 072070

Manuali, 42
Seconda edizione, marzo 2006

Mainardi, Vincenzo <1959>

Manuale 494 : procedure per la gestione della sicurezza, 50 modelli con software per la gestione degli atti. – 2. ed. – Palermo : Grafill, 2006 (Manuali : 42)

ISBN 88-8207-207-X

1. Cantieri edili – Norme di sicurezza

344.450465 CDD-20

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di marzo 2006

presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

INTRODUZIONE.....	p.	9
-------------------	----	---

PARTE I

1. FIGURE E RUOLI ISTITUZIONALI NELLA SICUREZZA DEL CANTIERE		
1.1. Premessa	"	13
1.2. Il committente	"	14
1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento	"	14
1.4. Il coordinatore per la progettazione	"	16
1.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	"	16
1.6. L'appaltatore e le imprese.....	"	17
1.7. Il lavoratore	"	19
2. L'ASSOGGETTAMENTO DEL CANTIERE AL "494" E LA DEFINIZIONE DEI MANDATI PROFESSIONALI		
2.1. Il cantiere in regime di "494"	"	32
2.2. La nomina del coordinatore per la progettazione	"	37
2.3. La parcella del coordinatore	"	52
3. LA FASE DI PROGETTAZIONE		
3.1. La redazione del piano di sicurezza e del fascicolo.....	"	70
3.2. L'approvazione delle "prime indicazioni" e del PSC	"	71
3.3. La progettazione in assenza del coordinatore	"	83
3.4. La conclusione della fase di progettazione.....	"	97
4. LE FASI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI, IL PSS ED IL POS DELL'APALTATORE		
4.1. La gestione della fase esecutiva e la nomina del coordinatore per l'esecuzione	"	116
4.2. L'aggiudicazione e la richiesta del POS all'appaltatore dei lavori; invio della notifica preliminare.....	"	121
4.3. Predisposizione e accettazione del piano operativo.....	"	126
4.4. Altri obblighi di trasmissione e consultazione.....	"	133

4.5.	Le fasi preliminari nei cantieri “sotto soglia”	p. 136
4.6.	La riunione preliminare di coordinamento.....	” 142
5.	L’AVVIO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI	
5.1.	La consegna e l’inizio dei lavori	” 155
5.2.	I lavori in cantiere.....	” 160
5.3.	Il cantiere sotto soglia in fase di esecuzione	” 174
5.4.	La liquidazione dei costi della sicurezza.....	” 176
6.	ILL MANCATO RISPETTO DEL PIANO DI SICUREZZA	
6.1.	L’accertamento di violazione al PSC	” 182
6.2.	La sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente.....	” 189
7.	L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA	
7.1.	L’obbligo e i casi di adeguamento del piano	” 193
7.2.	L’aggiornamento del fascicolo delle informazioni	” 195
8.	LA CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	
8.1.	Disallestimento del cantiere e ultimazione dei lavori	” 198
8.2.	Collaudo e definitiva conclusione delle prestazioni del coordinatore	” 199
8.3.	Conclusioni	” 202

PARTE II

9.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
9.1.	Norme richiamate nella Parte I.....	” 207
9.2.	Tabella 1 – Norme riportate nelle note a fine di capitolo.....	” 207
10.	MODULISTICA PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	
10.1.	I documenti richiamati nella Parte I.....	” 211
10.2.	Tabella 2 – I cinquanta modelli.....	” 211
10.3.	Utilità	” 213
11.	TUTTI GLI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL “494”	
11.1.	Gli adempimenti obbligatori.....	” 214
11.2.	Tabella 3 – Gli obblighi del committente.....	” 214
11.3.	Tabella 4 – Gli obblighi del coordinatore per la progettazione.....	” 215
11.4.	Tabella 5 – Gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.....	” 216
11.5.	Tabella 6 – Gli obblighi dei lavoratori autonomi	” 217
11.6.	Tabella 7 – Gli obblighi dei datori di lavoro.....	” 217

12. ULTIME NOVITÀ NORMATIVE E LEGISLATIVE	
12.1. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2006 sulla esposizione alle vibrazioni meccaniche.....	p. 219
12.2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2005 sulla posta elettronica certificata	" 226
12.3. La nuova Legge "Biagi" (D.Lgs. 6 ottobre 2004)	" 232
12.4. Decreto 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento sul pronto soccorso aziendale.....	" 233
12.5. Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 - Uso delle attrezzature di lavoro	" 239
12.6. Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Requisiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.....	" 243
13. ESEMPIO DI UN PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	
13.1. Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria.....	" 246
13.2. Il software "Nuovo POS"	" 246
14. ESEMPIO DI UN PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
14.1. Stralci di un PSC per il restauro di un palazzo e ristrutturazione di annessa palazzina	" 262
14.2. Il software "Nuovo PSC"	" 262
15. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	
15.1. Introduzione.....	" 326
15.2. Requisiti hardware e software per l'installazione.....	" 327
15.3. Richiesta della password utente	" 328
15.4. Procedura di installazione per gli utenti Windows	" 328
15.5. Procedura di installazione per gli utenti Macintosh.....	" 329
15.6. Registrazione del software.....	" 330
15.7. Utilizzo del software in ambiente Windows.....	" 330
15.8. Utilizzo del software in ambiente Macintosh	" 331
LICENZA D'USO	" 335
SCHEDA DI REGISTRAZIONE	" 336

Introduzione

Con questo testo abbiamo voluto fornire un utile strumento applicativo ai molti operatori professionisti della sicurezza del cantiere.

Il quadro normativo può finalmente dirsi completo (o quasi) con l'avvenuta pubblicazione del D.P.R. 222 del 2003, recante il "Regolamento piani di sicurezza nei cantieri", ed è verosimile che eventuali nuove disposizioni di legge possano modificare ma non rivoluzionare l'apparato che fa riferimento al decreto "494".

Di conseguenza le modalità di gestione della sicurezza in cantiere sono oggi chiare, sia nel settore privato che in quello pubblico – maggiormente regolamentato – dove l'apparato della Legge 109 "Merloni" può dirsi stabilizzato, con la pubblicazione del Regolamento generale e del Capitolato.

Su queste basi, con un costante richiamo alle leggi in vigore ed alle prassi riconosciute, sono sviluppati i cinquanta modelli che corredano il volume.

Il testo, di cui va in stampa la seconda edizione, si è già affermato come un sicuro riferimento per il coordinatore, per il direttore dei lavori e per il responsabile dei lavori (il responsabile del procedimento nel cantiere dell'opera pubblica) che vogliono gestire con la massima attenzione l'applicazione del D.Lgs. 494/96.

È anche una importante guida per i colleghi – meno esperti – che si avviano per le prime volte alla non facile attività di coordinatore o, con altri incarichi, alla gestione della sicurezza nel cantiere.

Fedeli ad una felice prassi del nostro Editore, abbiamo voluto impostare questa pubblicazione come un'opera integrata, ove il manuale sulla carta stampata è completato da un ausilio informatico su CD, per un più agevole utilizzo della modulistica e delle altre utilities a disposizione dei lettori.

Un doveroso ringraziamento va rivolto a tutti coloro che – come singoli operatori o come istituzioni – hanno contribuito a definire le prassi operative e le modalità interpretative per l'applicazione del "494"; oltre all'apporto venuto dai colleghi coordinatori, tra gli enti ricordiamo i servizi di medicina del lavoro, gli organismi paritetici e gli enti di formazione, gli ordini professionali ed i colleghi.

Le informazioni pubblicamente divulgate sono state di indubbia utilità e di riferimento nella compilazione del manuale e nella predisposizione dei modelli.

Un riconoscimento particolare è dovuto all'architetto Nicolai Zanettini per gli autorevoli consigli e per la preziosa revisione, ed all'architetto Alessandro Tassi-Carbone che ha perfezionato gli schemi per l'onorario del coordinatore.

PARTE I

Figure e ruoli istituzionali nella sicurezza del cantiere

□ 1.1. Premessa

L'applicazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 comporta una serie di obblighi per diverse figure, di cui le principali sono:

- il committente;
- il responsabile dei lavori;
- il responsabile unico del procedimento;
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore;
- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori.

Non va dimenticato che la concreta applicazione della sicurezza alla gestione del cantiere interessa anche altre figure:

- il progettista;
- il direttore dei lavori.

Nei paragrafi che seguono saranno trattati più in dettaglio le responsabilità e gli adempimenti posti in capo a questi soggetti, individuati a seguito dell'esame delle norme più importanti alle quali fare riferimento, e cioè il succitato Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Decreto "cantieri mobili") significativamente riformato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (Decreto "494-bis"), il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza sul lavoro, per il settore pubblico la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge "Merloni") ed il relativo Regolamento generale di cui al Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, infine il più recente Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante il Regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri.

È bene ricordare che la presenza e conseguente individuazione e nomina delle figure sopra indicate può essere obbligatoria o facoltativa, anche in funzione delle caratteristiche del cantiere.

In particolare, premesso che è sempre presente un committente dell'opera, è invece facoltativa la nomina del "responsabile dei lavori"; l'individuazione del responsabile unico è prevista ed è obbligatoria per il settore pubblico; la nomina dei coordinatori è obbligatoria per i cantieri che superano la soglia di cui all'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 494/1996.

Tutte queste figure fanno comunque parte della sfera tecnica del committente, e quando sono individuate in soggetti esterni operanti in forma libero-professionale, le

loro prestazioni sono compensate in applicazione della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e del Decreto Interministeriale 4 aprile 2001.

Se l'appaltatore è figura sempre presente, l'effettiva presenza di altre imprese o di lavoratori autonomi è funzione dell'organizzazione del lavoro nel cantiere, e può dipendere da una scelta dell'appaltatore laddove sussistano le condizioni.

□ 1.2. Il committente

Per quanto attiene la sicurezza del cantiere, il D.Lgs. 494/1996¹ individua il committente nel "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto²".

Gli obblighi del committente sono individuati puntualmente all'articolo 3³.

In fase di progettazione gli obblighi sono riconducibili:

- al rispetto delle misure generali di tutela ed all'analisi delle fasi di lavoro ai fini della loro pianificazione;
- alla valutazione dell'entità presunta del cantiere e degli eventuali rischi particolari, con la conseguente nomina del coordinatore per la progettazione allorquando ricorrano le circostanze previste;
- alla valutazione del PSC e del cosiddetto "fascicolo contenente le informazioni utili.

In fase di esecuzione dell'opera gli obblighi sono riconducibili:

- alla designazione del coordinatore per l'esecuzione, ed alla comunicazione del relativo nominativo alle imprese unitamente a quello del coordinatore per la progettazione, affinché siano indicati nel cartello di cantiere;
- alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- alla richiesta di: una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, corredata dalle denunce ad INPS, INAIL e casse edili; una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; un certificato di regolarità contributiva; questi ultimi da trasmettersi alle amministrazioni concedenti, cioè normalmente ai comuni, prima dell'inizio dei lavori o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

□ 1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento

La figura del responsabile dei lavori è individuata dal D.Lgs. 494/1996 nel "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera⁴".

Il responsabile dei lavori è - di fatto - il supplente del committente per quanto attiene agli obblighi relativi alla sicurezza del cantiere: gli obblighi del committente sono infatti i medesimi del responsabile dei lavori, come si esime dall'articolo 3 del "494".

La nomina del responsabile è facoltativa, e dalla lettera della legge si desume che esso può essere individuato:

- nel progettista (incaricato ai fini della progettazione);
- nell'appaltatore (... della esecuzione);
- nel direttore dei lavori (... del controllo della esecuzione dell'opera).

Se da parte del committente l'individuazione del responsabile nel proprio agente tecnico principe (ovvero il progettista o il direttore dei lavori) appare ovvia ed anche confermata dalla prassi invalsa, più problematica è la scelta dell'incaricato per l'esecuzione dell'opera, riconducibile in genere alla sfera delle imprese.

Nel settore delle opere pubbliche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento⁵.

Ricordiamo che il responsabile del procedimento è figura istituita dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo negli enti pubblici)⁶; in materia di opere pubbliche, il suo ruolo è individuato dall'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che pone sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera⁷. Al successivo articolo 8 sono distinti analiticamente i compiti in capo al responsabile del procedimento⁸: evidenziamo qui che al comma 2 (come già all'articolo 2 del "494") si prescrive che "assume il ruolo di responsabile dei lavori"; peraltro qui la legge quantomeno contempla le possibilità che il committente (in seno alla pubblica amministrazione) adempia direttamente ai propri obblighi.

Nel settore pubblico, il responsabile del procedimento dei lavori deve comunque farsi carico degli adempimenti del committente già menzionati al punto 1.2, elencati distintamente tanto nel "494" che nel "554", che peraltro aggiunge "la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza".

In generale, il responsabile del procedimento svolge un ruolo complesso ed esteso che attraversa tutte le fasi in qualsivoglia modo legate alla realizzazione dell'opera, come risulta evidente dalla lettura integrale dei succitati articoli del Regolamento generale. Nell'adempimento dei suoi obblighi il responsabile si interfaccia quindi più volte con la gestione della sicurezza in cantiere, oltre a quanto sopra menzionato. Al riguardo ricordiamo che il responsabile:

- motiva le scelte per l'affidamento degli incarichi di natura tecnica (ivi compresi gli incarichi di coordinatore per la sicurezza);
- coordina le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori (del quale fa parte il coordinatore per l'esecuzione, quando nominato) ed accerta le condizioni per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni (anche in questo caso compresi gli incarichi del coordinatore per l'esecuzione);
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche (ivi comprese quelle sul PSC che fa parte del progetto esecutivo, ed in precedenza sulle "prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza" facenti parte del progetto preliminare⁹); trattasi delle verifiche e validazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento generale;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontana-

Il responsabile del procedimento è anche responsabile dei lavori ai fini della sicurezza

mento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

- irroga le penali (riteniamo, in applicazione estensiva della norma, anche quelle previste in PSC e derivanti dal mancato rispetto dello stesso);
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori (ivi comprese – anche in questo caso – quelle conseguenti al mancato rispetto dei piani di sicurezza).

Ricordiamo ancora che il responsabile (così come il committente), qualora ne abbia i titoli può assumere direttamente il ruolo dei coordinatori, o sostituirli nell'esercizio dell'attività¹⁰.

□ 1.4. Il coordinatore per la progettazione

Il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera” (o più brevemente coordinatore per la progettazione) è anch'esso una figura individuata dal D.Lgs. 494/1996, e la sua attività è riferita espressamente alla sicurezza.

I suoi obblighi sono evidentemente relativi alla sola fase di progettazione e sono elencati all'articolo 4¹¹; sostanzialmente consistono nella redazione di due documenti obbligatori, specificamente finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere e nelle successive opere di manutenzione:

- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il cosiddetto “fascicolo contenente le informazioni utili” o “fascicolo tecnico”.

Nel settore pubblico, il succitato piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è formalmente un elaborato descrittivo facente parte del progetto esecutivo, come da Regolamento generale¹².

□ 1.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera” (o più brevemente coordinatore per l'esecuzione dei lavori) come il coordinatore per la progettazione è una figura individuata dal D.Lgs. 494/1996.

I suoi obblighi sono – nel suo caso – relativi alla fase di realizzazione e sono elencati distintamente all'articolo 5¹³. Essi sono in generale volti a controllare l'osservanza del PSC da parte dell'appaltatore e delle imprese, e possono essere così riassunti:

- verificare l'applicazione del PSC da parte delle imprese;
- verificare l'idoneità dei POS (e quindi di fatto “accettarli” o meno);
- adeguare il PSC e verificare che le imprese adeguino i rispettivi POS (in relazione all'evoluzione dei lavori, e quindi evidentemente se e quando necessario);
- adeguare il cosiddetto “fascicolo contenente le informazioni utili” (tale aggiornamento pare necessario ed opportuno in concomitanza con l'ultimazione dei lavori¹⁴);
- organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i datori di lavoro¹⁵;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali (ricordiamo che le relative modalità devono essere state previste in PSC¹⁶);

- adottare i provvedimenti necessari in caso di inosservanza del PSC, che possono consistere in formale segnalazione al committente, proposta di allontanamento delle imprese o risoluzione del contratto; in caso di assenza di provvedimenti, è prevista la segnalazione agli organi di controllo; in caso di “pericolo grave ed imminente”, è richiesto al coordinatore di sospendere le singole lavorazioni.

Segnaliamo ancora che nei casi in cui solo in fase esecutiva si evidenzia la necessità della nomina del coordinatore, spetta al coordinatore per l'esecuzione la redazione dei documenti di cui all'articolo 4 (PSC e “fascicolo contenente le informazioni utili”).

Il coordinatore è quindi la figura professionale centrale nella fase di gestione dei lavori, in quanto preposta (su mandato del committente e per obbligo di legge) alla verifica del comportamento delle imprese. Per tale motivo il D.Lgs. 494/1996 specifica che il coordinatore deve essere “soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice”.

Evidenziamo che – come sarà rimarcato anche in seguito – l'applicazione del PSC spetta all'appaltatore, alle imprese, ai lavoratori autonomi, e che l'obbligo del coordinatore per l'esecuzione è prima di tutto un obbligo di verifica, cioè di controllo di un'attività che deve essere eseguita da altri.

□ 1.6. L'appaltatore e le imprese

Tutte le figure fin qui esaminate, dal punto 1.3 al punto 1.5, sono riconducibili alla sfera del committente (vedi 1.2), del quale comunque si configurano come delegati o come agenti tecnici. Esaminiamo ora le figure riconducibili alla sfera delle imprese, cioè i soggetti direttamente operanti nell'esecuzione dei lavori e che – per quanto attiene alla sicurezza del lavoro – si configurano come sottoposti al controllo del committente (controllo esercitato anche per tramite dei suoi agenti).

L'appaltatore è il soggetto che assume in appalto l'esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come unico referente nei confronti dell'amministrazione committente. Ciò è di norma sempre vero nel settore pubblico, e normalmente dovrebbe esserlo anche nella esecuzione di opere per la committenza privata, nella più parte dei casi e laddove vi sia una chiara e completa impostazione del progetto e del contratto.

L'appaltatore

L'appaltatore è quindi l'impresa capo-commessa e nell'adempimento degli obblighi contrattuali si può servire oltre che della propria azienda anche di altre imprese, normalmente operanti in subappalto (autorizzabile secondo i modi previsti salvo i particolari casi dove lo stesso sia vietato). Nel settore privato il subappalto è comunque possibile ed è di fatto ampiamente utilizzato; ricordiamo però che il subappalto è comunque regolato dal Codice Civile e che deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 1656¹⁷.

Ricordiamo che il piano di sicurezza è documento contrattuale¹⁸, sia nel settore pubblico che in quello privato, e che comunque ne viene normalmente richiesta l'accettazione senza riserve.

All'appaltatore compete la trasmissione del PSC ai soggetti operanti in subappalto¹⁹.

Gli obblighi dell'appaltatore di opere pubbliche sono precisati nel capitolato generale, di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145. L'appaltatore è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere. Egli è altresì responsabile dell'osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza per i lavoratori²⁰.

*Procuratore,
direttore tecnico
e direttore di cantiere*

L'appaltatore dei lavori può rapportarsi con il committente (la stazione appaltante) e le altre figure direttamente o per mezzo di un proprio procuratore.

La direzione tecnica del cantiere, che comporta anche l'osservanza delle norme di sicurezza, viene assunta direttamente dall'appaltatore o da un tecnico provvisto dei titoli necessari; tale nomina deve essere formalizzata²¹.

Nei casi in cui l'appaltatore sia (come avviene consuetudinarmente) una società, o una cooperativa o un consorzio, lo stesso sarà dotato di un direttore tecnico con titolo di studio adeguato.

Facilmente e soprattutto nelle piccole o medie imprese, queste figure coincidono ed è il direttore tecnico ad operare anche come procuratore e come direttore di cantiere.

Quindi come prassi nel cantiere operano oltre all'appaltatore (che è egli stesso impresa) altre imprese e lavoratori autonomi.

Le imprese

In materia di sicurezza del lavoro ed in particolare del cantiere dovremo tenere presente che impresa e datore di lavoro sono soggetti di fatto coincidenti, come chiarito in modo illuminante dalla Nota 22 febbraio 2001, n. 418 emanata dal Ministero del Lavoro e della P.S.²².

Il testo del "494" non riporta la definizione di "impresa" e "datore di lavoro", in quanto queste figure sono già chiaramente descritte in precedenza da altri disposti legislativi ed in particolare dal D.Lgs. 626/1994²³.

Il D.Lgs. 494/1996 pone diversi obblighi in capo alle imprese. In particolare le misure generali di tutela di cui all'articolo 8²⁴ ricadono interamente sulle imprese e sono riassumibili nell'adozione delle corrispondenti misure di tutela di cui all'articolo 3 del "626"²⁵ e nella cura di una serie di accorgimenti tecnici, quali:

- la cura e manutenzione del cantiere con l'individuazione dei posti di lavoro, della viabilità e della movimentazione dei carichi;
- la manutenzione ed il controllo degli impianti;
- l'adeguamento delle fasi di lavoro;

A questi si aggiungono:

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi (si tratta anche in questo caso di adempiere ad un obbligo già previsto dal D.Lgs. 626/1994, in origine riferito al contesto dell'unità produttiva aziendale²⁶);
- la cura delle interazioni con le attività che si svolgono sul luogo (ovvero, con riferimento alla sicurezza del lavoro, la debita attenzione alle interferenze con l'attività di altri soggetti presenti).

I concetti di cui all'articolo 8 sono poi ripresi e rielaborati al successivo articolo 9²⁷, nel quale è evidenziato anche l'obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (POS). Ribadiamo ed affermiamo con chiarezza che il POS deve - in applicazione della legge - essere redatto da tutte le imprese, e non dal solo appaltatore (la redazione del POS e l'accettazione del PSC redatto dal coordinatore costituiscono adempimento degli obblighi in parte citati derivanti dal "626").

Ai sensi dell'articolo 14²⁸ le imprese hanno l'obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) prima dell'accettazione del PSC.

Per quanto ciò potesse apparire pleonastico, il legislatore ha posto nella lettera della legge l'obbligo per le imprese di attuare quanto previsto nel PSC e nel POS²⁹.

Nel cantiere possono normalmente essere presenti altri soggetti operanti per conto dell'appaltatore, privi peraltro di organizzazione d'impresa e che per questo si configurano come "lavoratori autonomi".

I lavoratori autonomi

Gli obblighi dei lavoratori autonomi (più ridotti rispetto a quelli in capo alle imprese) sono descritti all'articolo 7³⁰; evidenziamo che comunque gli autonomi devono attenersi alle indicazioni del PSC e del coordinatore per l'esecuzione; non avendo organizzazione d'impresa essi non sono tenuti alla redazione e consegna del POS (che è un documento aziendale).

Per il committente e per il coordinatore per l'esecuzione è estremamente importante chiarire ogni dubbio in merito alla identificazione dei diversi soggetti facenti parte di quella che abbiamo chiamato sfera delle imprese; una identificazione dubbia può indurre a dubbi o errori applicativi degli obblighi sopra elencati, ed è perciò utile riepilogare quanto segue, alla luce della Nota "418" già menzionata e consultabile per intero in nota 22 e che individua datore di lavoro / lavoratore autonomo / lavoratore dipendente in tre soggetti diversi ed antitetici tra loro.

- Datore di lavoro e impresa sono di fatto soggetti coincidenti e caratterizzati dalla sostanzialità della nozione di impresa quale area datoriale di lavoro (l'impresa si avvale di lavoro subordinato).
- Il lavoratore autonomo si distingue per essere privo di organizzazione d'impresa, egli quindi non ha dipendenti o comunque opera da solo nell'ambito del cantiere.
- Il lavoratore dipendente (di cui si tratta al successivo punto 1.7), opera in forma subordinata, alle dipendenze di un datore di lavoro.

In merito agli "artigiani" operanti in cantiere, e per i quali sovente si ricorre in equivoci, in base a quanto sopra si può affermare senza ombra di dubbio che:

- l'artigiano che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o comunque subordinati si configura come "datore di lavoro" ed è perciò tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi tra cui quello della presentazione del POS;
- l'artigiano che opera da solo si configura come lavoratore autonomo, in quanto privo di organizzazione d'impresa

□ 1.7. Il lavoratore

Soggetto non trascurabile nella gestione della sicurezza in cantiere è il lavoratore. Come già per il datore di lavoro, anche la figura del lavoratore è definita dal D.Lgs. 626/1994, che lo individua nella persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Gli obblighi dei lavoratori in riferimento al cantiere sono riconducibili ai principi generali di cui al D.Lgs. 626/1994, articolo 5³¹; evidenziamo che – in quanto soggetti attivi nella gestione della sicurezza – essi devono prendersi cura della sicurezza e salute propria e degli altri (per quanto attiene le proprie azioni) e devono collaborare ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

□ Note al capitolo 1

- ¹ Il **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494** (*Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili*) è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario / Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996, è stato successivamente modificato dal **Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528** e dal **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**.
- ² Vedi articolo 2 (*Definizioni*), comma 1, lettera b).
- ³ L'**articolo 3** (*Obblighi del committente o del responsabile dei lavori*) del **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.** recita come segue:
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi:
 - a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
 - b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II.
 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.
 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto.
 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e *b-bis*).

- 4 Vedi articolo 2 (*Definizioni*), comma 1, lettera c).
- 5 Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ibidem.
- 6 La **Legge 7 agosto 1990, n. 241** recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", al Capo II (*Responsabile del procedimento*), recita come segue:
- Art. 4. – 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (*).
- Art. 5. – 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
- Art. 6. – 1. Il responsabile del procedimento:
- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
 - accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
 - cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
- 7 Il **Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554**, all'articolo 7 (*Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici*), recita come di seguito:
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici [8] nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
 - nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
 - nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
 - sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
 - nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro [9].

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

8 **Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, all'articolo 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento), recita come di seguito:**

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
- d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
- j) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 - 1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - 3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

- a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
- b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
- f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico

medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.

7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

⁹ Vedi Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 18, comm 1, lettera f).

¹⁰ Così afferma l'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m. (vedi nota 3); è peraltro pleonastico ricordare che il committente (così come il suo delegato) può sostituire il professionista incaricato, revocandone il mandato.

È verosimile che questa possibilità sia stata esplicitata ricordando che esistono invece limiti alla possibilità che soggetti anche abilitati operino come coordinatori (ci riferiamo all'impresario / datore di lavoro).

¹¹ **L'articolo 4 (Obblighi del coordinatore per la progettazione) del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, recita come segue:

1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1;
- b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

¹² **Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 all'articolo 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo)**, recita come segue:

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigiona-

menti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento;
- g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

¹³ **L'articolo 5 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m., recita come segue:**

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
- a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro.
 - f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predisponde il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

¹⁴ Ricordiamo che il "fascicolo", seppure redatto in fase di progetto ed adeguato in fase di esecuzione, acquisisce una effettiva utilità solamente dopo che i lavori sono ultimati, ed essendo ormai dismesso il cantiere. Si può quindi ritenere che l'adeguamento alle modifiche intervenute nel corso dei lavori sia compiuto allorché i lavori stessi siano conclusi.

- 15 È evidente che possono riscontrarsi situazioni diverse a seconda che le opere siano realizzate in ambito pubblico o privato.
 Di regola e salvo casi particolari, l'opera edile nel settore pubblico è realizzata con un unico appalto, ed è pertanto possibile per la stazione appaltante (per mezzo del progettista o del coordinatore) stabilire regole chiare e generali per tutti i datori di lavoro, imposte in capitolato speciale o in PSC; tale procedura è semplificata dalla presenza di un unico contratto, e di conseguenza di un unico referente (l'appaltatore); al riguardo vedi più avanti il punto 1.6. In tal caso l'attuazione delle misure volte ad ottenere "la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i datori di lavoro" sarà un onere posto in capo in primis all'appaltatore.
 Diverso è il caso di un cantiere per la committenza privata. È in genere auspicabile che il cantiere sia gestito in modo affine ad un'opera pubblica. Tuttavia per diverse e sovente anche valide ragioni nel cantiere possono intervenire più imprese (anche molte), vincolate da rapporti contrattuali diversi (di appalto nei confronti del committente/appaltante, o di subappalto nei confronti del o degli appaltatori). È quindi ben più difficile l'attività organizzativa laddove alla d.l. (ed al coordinatore) può essere richiesto di supplire alla parziale assenza di una efficace e continua direzione di cantiere, che attui i compiti spettanti all'appaltatore nel settore pubblico.
 Ricordiamo che tra gli elementi che devono essere contenuti nel PSC, di cui al più volte richiamato articolo 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m., sono elencate le "disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c)".
- 16 Tra gli elementi che devono essere contenuti nel PSC, di cui all'articolo 12 sono elencate anche le "disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14".
 A sua volta l'**articolo 14** (*Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza*) recita come segue:
 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.
 2. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
- 17 Il **Codice Civile all'articolo 1656** (*Subappalto*) recita come segue:
 L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente.
- 18 Riguardo al valore contrattuale del PSC può essere consultato il più volte richiamato articolo 12 del "494", che al comma 2 prevede che "2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto."
- 19 L'**articolo 13** (*Obblighi di trasmissione*), **comma 2**, del **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, recita come segue:
 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
- 20 L'articolo 5 al comma 1, lettera i) prevede che - tra l'altro - a carico dell'appaltatore siano: "le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/1994 e s.m."
 L'**articolo 7** (*Tutela dei lavoratori*) del **Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145**, che riportiamo per intero, recita come segue:
 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
 2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
 3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
 4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

- 21 **L'articolo 6 del Capitolato Generale (Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145)**, relativo alla disciplina ed al buon ordine nei cantieri, definisce compiti del direttore di cantiere e modalità obbligatorie per la nomina. Il direttore di cantiere è normalmente l'interlocutore principe della d.l. e del coordinatore, ed è quindi importante la massima chiarezza in relazione al suo ruolo. Seguono i commi da 2 a 5 del succitato articolo 6:
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
 3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
 4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
- 22 Si ritiene opportuno riportare per intero il testo della **Nota 22 febbraio 2001, n. 418**, in quanto evidenzia con sufficiente chiarezza i caratteri distintivi di impresa (datore di lavoro), lavoratore autonomo, lavoratore dipendente; il tutto è esposto con particolare attenzione al contesto del cantiere ed all'applicazione del D.Lgs. 494/1996. Segue il testo:
Richiesta di chiarimenti in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996.
Con riferimento alla Nota n. 7089/01/Pre del 6 febbraio 2001 di codesta Autorità si forniscono, di seguito, i chiarimenti richiesti in ordine ad alcuni profili interpretativi del D.Lgs. n. 494 del 1996.
- 1) In ordine al primo profilo concernente il significato da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese" di cui al comma 3 del D.Lgs. n. 494 del 1996, va sottolineato che tale formulazione riprende puntualmente la dizione utilizzata dall'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva Comunitaria n. 92/57 del 24 giugno 1992.
In presenza di tale presupposto, infatti, si pone un problema di "coordinamento" degli adempimenti di sicurezza facenti capo ad ogni singola realtà organizzativa, ed insorge quindi l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dell'opera.
Dal punto di vista interpretativo il quesito che si pone più frequentemente investe la nozione di "impresa" ed in particolare ci si domanda se in tale nozione vadano ricompresi o meno anche i "lavoratori autonomi".
Ad avviso dello scrivente, la risposta a tale quesito non presenta margini di dubbio, in quanto il D.Lgs. n. 528 del 1999, correttivo del Decreto n. 494 del 1996, ha chiarito in modo inequivocabile che il lavoratore autonomo non deve essere conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere.
Infatti, tale scelta, peraltro, trova un preciso riscontro nelle direttive comunitarie. Infatti in base alle indicazioni della Direttiva Comunitaria n. 92/57/Cee il lavoratore autonomo è qualsiasi persona diversa da quelle di cui alla lettera a) e b) della Direttiva 89/391/Cee la cui attività professionale, concorre alla realizzazione dell'opera. A sua volta l'articolo 3 della Direttiva Comunitaria 819/1391/Cee alle lettere a) e b), definisce il lavoratore subordinato ed il datore di lavoro rispettivamente come: a) lavoratore: "qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti ad esclusione dei domestici", b) datore di lavoro: "qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento".
Mettendo dunque a confronto le definizioni di "lavoratore subordinato", di "datore di lavoro" e di "lavoratore autonomo" che sono contenute nelle direttive comunitarie 89/391/Cee e 92/57/Cee (e che risultano tra loro assolutamente antitetiché), possiamo affermare che la nozione di "lavoratore autonomo" (come definita all'articolo 2, lettera d) della Direttiva 92/57/Cee) va tenuta distinta tanto dalla nozione di "lavoratore subordinato", quanto dalla nozione di "datore di lavoro" (rispettivamente definite alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Direttiva 89/391/Cee).

È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.

Tale distinzione, del resto, nel testo del Decreto n. 494 del 1996, come modificato dal Decreto n. 528 del 1999, appare sufficientemente chiara, in quanto i due termini vengono utilizzati più volte a riprova dell'evidente differenza semantica attribuita agli stessi (Es. articolo 3, comma 6; 5, comma 1; 12, commi 1 e 2).

Se di "coincidenza" si può parlare, semmai, nel testo del decreto, è quella fra "datore di lavoro" e "impresa", in quanto in tal senso depongono le previsioni contenute negli articoli 2 lettera *f-ter*), 8, comma 1, g) commi 1 e 2, 12 commi 3 e 4 e 22, comma 1, nei quali l'esplicito riferimento "ai datori di lavoro delle imprese esecutrici" denota inequivocabilmente la citata fungibilità, ai fini delle previsioni del decreto, delle due nozioni.

- 2) Per quanto attiene all'operatività della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del D.Lgs. n. 494 del 1996, relativa alla nomina di un coordinatore per l'esecuzione, in corso d'opera, - cioè successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - la previsione fa riferimento prevalentemente all'ipotesi del "subappalto" dei lavori ma trova comunque applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria dei lavori intervenga, nella realizzazione dei lavori o parte di essi una o più imprese.

Il presupposto di fondo rimane quello della "presenza di più imprese, anche non contemporanea" ma tale presupposto non viene ipotizzato dal committente o dal responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, ma si realizza solo dopo l'affidamento dei lavori ad una sola impresa.

Per come è formulata, la disposizione si attaglia più che altro ai lavori per conto di privati, nei quali il committente potrebbe, come è noto, vietare ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile il ricorso al subappalto, ma sembra difficilmente applicabile al settore degli appalti pubblici, considerato che la vigente disciplina in materia non consente all'ente committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito la presenza di più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione.

- 3) In ordine alla problematica concernente l'entrata in vigore dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza si precisa quanto segue.

L'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 528 del 1999 ha chiarito in modo esplicito che solo nell'ipotesi in cui l'incarico di progettazione sia anteriore al 24 marzo 1997, e si sia già conclusa alla data del 18 aprile 2000 la fase di progettazione con l'approvazione del progetto esecutivo, non si applicano le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 494 del 1996 e s.m..

In tale ipotesi si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1-*bis* della Legge n. 109 del 1994 e s.m., che individua nell'appaltatore o nel concessionario il destinatario dell'obbligo di redazione di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e di un piano operativo di sicurezza.

Da ciò si evince, "a contrario", che ove non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000 l'approvazione del progetto esecutivo, c'è sempre l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

Quanto all'individuazione del soggetto cui incombe tale obbligo va precisato che in via generale ogni volta che trova applicazione la disciplina in materia di cantieri temporanei o mobili è sempre il committente o il responsabile dei lavori che designa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 del D.Lgs. n. 494 del 1996, il coordinatore per la progettazione e quindi su di lui ricadono le eventuali responsabilità penali previste dall'articolo 20, comma 2, lettera *a*) per l'inosservanza di tale obbligo.

- 23 Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m., all'articolo 2 (*Definizioni*) comma 1, lettera *b*), recita:

- b*) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa

stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

24 **L'articolo 8 (Misure generali di tutela) del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, recita come segue:

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, e curano ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

25 **L'articolo 3 (Misure generali di tutela) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.**, recita come segue:

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure di protezione collettiva ed individuale;
- o) misure igieniche;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
- 26 Ci riferiamo all'**articolo 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)** del **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.**, particolarmente importante per quanto attiene l'obbligatorietà della cooperazione, e che riportiamo per intero di seguito:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
 - a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 2. Nell'ipotesi di cui al primo comma i datori di lavoro:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al secondo comma. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- 27 L'**articolo 9 (Obblighi dei datori di lavoro)** del **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, recita come segue:
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
 - b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
 - c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter).
 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 7 e 11 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626 del 1994.
- 28 L'**articolo 14 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)** del **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, recita come segue:
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.
 2. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
- 29 Vedi l'**articolo 12 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, che ai **commi 2 e 3** e seguenti recita come segue:
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto.
 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
- 30 L'**articolo 7 (Obblighi dei lavoratori autonomi)** del **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**, recita come segue:
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
 - a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 626/1994;
 - b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs. 626/1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

³¹ L'articolo 5 (*Obblighi dei lavoratori*) del **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626**, recita come segue:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.